



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 169-2026 - Seduta N° 3979 - del 21/05/2026 - Numero d'Ordine 12

Prot/2026/246246

Oggetto Recepimento accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Struttura Proponente Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta  |                                       | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Marco BUCCI              | Presidente della Giunta Regionale     | X        |         |
| Simona FERRO             | Vicepresidente della Giunta Regionale | X        |         |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore                             | X        |         |
| Luca LOMBARDI            | Assessore                             | X        |         |
| Claudia MORICH           | Assessore                             | X        |         |
| Massimo NICOLO'          | Assessore                             | X        |         |
| Alessandro PIANA         | Assessore                             | X        |         |
| Alessio PIANA            | Assessore                             | X        |         |

|                 |           |    |   |
|-----------------|-----------|----|---|
| Paolo RIPAMONTI | Assessore | X  |   |
| Marco SCAJOLA   | Assessore | X  |   |
|                 |           | 10 | 0 |

Relatore alla Giunta NICOLO' Massimo

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub b

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 32, 34, 73, 98 e dell’Allegato XIV;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 *“Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”* ed in particolare il Capo I del Titolo IV *“Accreditamento, valutazione e certificazione delle competenze, sistema informativo”*, relativo all’accreditamento degli organismi a livello regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 *“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;

RICHIAMATA la legge regionale. 30 novembre 2016, n. 30 *“Istituzione dell’agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”*, che ha istituito ALFA (Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento) attribuendole competenze in materia di formazione, tra cui all’art. 3, c. 2, lett g), le attività in materia di accreditamento delle strutture formative;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 ad oggetto *“Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria.”* con cui la Regione ha approvato il modello di accreditamento degli organismi di formazione della Liguria e le modalità operative per l’applicazione dello stesso, in particolare relativamente agli organismi accreditati per la macro-tipologia 3 *“Formazione per tutto l’arco della vita”*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2021 n. 416 *“Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l’accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2024 n. 219 *“Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ai sensi del modello approvato con delibera di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n.28”*;

VISTI:

l’articolo 76 della legge regionale n.18/2009 che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di chiedere ad ALFA il riconoscimento di attività formative ai fini dell’attribuzione dell’attestazione finale purché l’attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all’articolo 56 della stessa legge;

il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 convertito in legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2025, recante *“Misure urgenti per la tutela*

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che all’art. 6, c. 1, prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla G.U. n.119 del 24/05/2025.

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede:

- la rivisitazione, la modifica e l’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 con conseguente abrogazione degli Accordi indicati nella sezione Disposizioni Finali;
- l’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione delle seguenti attività:
  - Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell’Accordo);
  - Corso per Datore di Lavoro (par. 3, parte II dell’Accordo);
  - Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 4, parte II dell’Accordo);
  - Corso per Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 5, parte II dell’Accordo);
  - Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 6, parte II dell’Accordo);
  - Corso per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (par. 7, parte II dell’Accordo);
  - Corsi per l’abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell’Accordo);
- l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’individuazione di indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi per i soggetti formatori, ivi comprese le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PRESO ATTO che il citato Accordo:

- nella Parte I “Organizzazione Generale”, al punto 1 definisce “soggetti formatori” dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:
  - 1.1 i soggetti formatori “istituzionali”;
  - 1.2 i soggetti formatori “accreditati”;
  - 1.3 altri soggetti,

e dispone che con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori,

- definisce al punto 1.2 come soggetti formatori “accreditati”, i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata, con l’eccezione dei corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale;

- nella Parte IV “Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi”, al punto 3.5 consente alle Regioni e Province autonome di individuare progetti formativi per i quali sia consentito erogare la formazione specifica per i lavoratori in modalità e-learning anche in aziende a rischio medio e alto;

- nella parte VII “Altre Disposizioni”, punto 2 “Disposizioni transitorie”, prevede che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore, possano essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 previgente;

VISTA altresì la proposta di progetto formativo finalizzata all’utilizzo delle modalità di apprendimento eLearning per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio e alto, conformemente a quanto previsto dall’ASR in oggetto Allegato A PARTE II cap. 2 inviata dal Direttore Generale e dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di ATS Liguria AOM con nota Prot. Reg. n. 0240141 del 19/05/2026 al Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori, in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO che:

- alla data odierna non risultano essere stati definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori come previsto dal punto 1, parte I dell’Accordo e dal successivo art. 6 del Decreto Legge n. 159/2025;

- alla data del 24 maggio 2026 avrà termine il periodo “transitorio” previsto dall’Accordo alla parte VII – Altre Disposizioni, punto 2;

- non sono soggetti a procedura di accreditamento i Datori di Lavoro che, come previsto dall’Accordo, parte II, punto 2, organizzano direttamente i corsi di formazione ex art. 37, c. 2 del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti;

- nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell’Accordo – diversi dai soggetti formatori “accreditati” di cui al punto 1.2., parte I - questi siano titolati ad erogare la formazione in nome e per conto proprio, anche avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione come previsto al punto 1.3, parte I dell’Accordo.

RITENUTO quindi opportuno:

- recepire i contenuti dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025, rep. atti n.

59/CSR, finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla G.U. n.119 del 24/05/2025, riportato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare, alla Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali, in accordo con la Direzione Generale Formazione, istruzione e lavoro, la definizione con successivo atto, l'approvazione delle *“Disposizioni transitorie per l'accreditamento dei soggetti previsti al punto 1.2, parte I, “Soggetti Formatori Accreditati”* nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell'Accordo, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- affidare ad ALFA l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per l'accreditamento come soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del suddetto Accordo per i seguenti percorsi formativi:

Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell'Accordo);

Corso per Datore di Lavoro (par. 3, parte II dell'Accordo);

Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 4, parte II dell'Accordo);

Corso per Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 5, parte II dell'Accordo);

Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 6, parte II dell'Accordo);

Corso per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (par. 7, parte II dell'Accordo);

Corsi per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo);

con modalità da definirsi in sede di approvazione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell'Accordo,

- dare mandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Salute, Sicurezza Chimica e dei Lavoratori di individuare con successivo atto i criteri relativi ai progetti formativi per i quali sia consentito erogare la formazione specifica per i lavoratori in modalità e-learning anche in aziende a rischio medio e alto, e di approvare tramite proprio provvedimento i progetti formativi presentati;
- di confermare la deliberazione della Giunta Regionale n. 416/2021 *“Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l'accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* per le parti relative alla disciplina prevista per le modalità di svolgimento delle attività formative svolte ai sensi dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 81/2008;
- di approvare la proposta di progetto formativo finalizzata all'utilizzo delle modalità di apprendimento eLearning per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio e alto, conformemente a quanto previsto dall'ASR in oggetto Allegato A PARTE II cap. 2 inviata dal Direttore Generale e dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di ATS Liguria AOM con nota Prot. Reg. n. Prot .0240141 del 19/05/2026 al Servizio Ambiente,

salute, sicurezza chimica e dei lavoratori, in Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO:

- che il contenuto della presente deliberazione e dei relativi allegati è stato concordato con la struttura della Direzione Generale Formazione, istruzione e lavoro;
- che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo settore,

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di recepire i contenuti dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR, finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla G.U. n.119 del 14/05/2025, riportato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare, alla Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali, in accordo con la Direzione Generale Formazione, istruzione e lavoro, la definizione con successivo atto, l'approvazione delle *“Disposizioni transitorie per l'accreditamento dei soggetti previsti al punto 1.2, parte I, “Soggetti Formatori Accreditati”* nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell'Accordo, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. di affidare ad ALFA l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per l'accreditamento come soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del suddetto Accordo per i seguenti percorsi formativi:
  - Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell'Accordo);
  - Corso per Datore di Lavoro (par. 3, parte II dell'Accordo);
  - Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 4, parte II dell'Accordo);
  - Corso per Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 5, parte II dell'Accordo);
  - Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 6, parte II dell'Accordo);
  - Corso per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (par. 7, parte II dell'Accordo);
  - Corsi per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo),

con modalità da definirsi in sede di approvazione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell'Accordo;

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Salute, Sicurezza Chimica e dei Lavoratori di individuare con successivo atto i criteri relativi ai progetti formativi per i quali sia consentito erogare la formazione specifica per i lavoratori in modalità e-learning anche in aziende a rischio medio e alto, e di approvare tramite proprio provvedimento i progetti formativi presentati;
5. di confermare la deliberazione della Giunta Regionale n. 416/2021 *“Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l'accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* per le parti relative alla disciplina prevista per le modalità di svolgimento delle attività formative svolte ai sensi dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 81/2008;
6. di approvare la proposta di progetto formativo finalizzata all'utilizzo delle modalità di apprendimento eLearning per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio e alto, conformemente a quanto previsto dall'ASR in oggetto Allegato A PARTE II cap. 2 inviata dal Direttore Generale e dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di ATS Liguria AOM con nota Prot. Reg. n. Prot .0240141 del 19/05/2026 al Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori, in Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.*

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2026-AC-197

| Compito                                                                                                  | Completato da      | In sostituzione di | Data di completamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente                                                                   | Massimo NICOLO'    |                    | 20/05/2026 17:41      |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Paolo BORDON       |                    | 20/05/2026 15:00      |
| * Approvazione Legittimità                                                                               | Barbara FASSIO     |                    | 20/05/2026 13:39      |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)                                 | Roberta CATAUDELLA |                    | 19/05/2026 21:16      |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)                                                    | Maria MAZZINO      |                    | 19/05/2026 15:24      |

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale